

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/646

del 11/05/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 330

del 12/05/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' ASSUNTA CON PROFILO DI "FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO" - CAT. D - MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DERIVANTE DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE", CAT. D1, DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA - PRESSO IL SERVIZIO "ENTRATE" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", la persona interessata verrà indicata all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. Il soggetto interessato sarà meglio generalizzato all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio dell'interessato.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09.05.2019 sono stati approvati il Piano della Performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 di I.D. del 30.01.2020 è stata approvata la "*NUOVA MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE*";
- con Atto Dirigenziale n. 157 di R.U.A.D. dei 31.01.2020 è stato approvato il "*PIANO DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE A SEGUITO DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE G.C. 30.01.2020 – ID N. 20. – DECORRENZA 01.02.2020.*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14.12.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16.10.2019* (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'Integrazione ed attualizzazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO*" approvato con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 – Provvedimenti conseguenti. Rideterminazione Dotazione Organica. Dichiarazione assenza eccedenze, esuberi, soprannumeri ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 per il 2020";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del P.T.F.P. 2020-2022, ed in particolare quanto previsto:

- ai capoversi 1 - "*QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI*" - e 2 - "*RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019*" - delle premesse, nei quali si riportavano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente e si verificava il rispetto, da parte del Comune di Reggio Emilia, di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni anche per l'anno 2020 e seguenti - secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni - sia a tempo indeterminato che determinato;

- in relazione al tempo determinato, nel seguente paragrafo del capoverso 2: “*possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile ...omissis...nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall’art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato e in presenza di particolari condizioni, ad opera dell’art. 22 co. 1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall’art. 1, comma 200 della Legge 205/2017” ed nel seguente del capoverso 4 “**RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2020-2021-2022 (...omissis...)** Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla spesa per il personale flessibile, che dovrà essere contenuta e dirottata a mantenere costante il livello di erogazione dei servizi o a necessità contingenti per far fronte a picchi di attività o nuove progettualità diversamente non realizzabili”;*
- al punto 5.4 delle premesse - “**CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE**
“Richiamato per comodità di lettura:
l’**ALLEGATO D)** “Spesa personale a tempo determinato anno 2018” - **Rendiconto 2018 – euro 6.207.648,36, che attesta la riduzione della spesa del personale a tempo determinato/per lavoro flessibile rispetto a quella di riferimento (100% del 2009) e che, dalle verifiche in fase istruttoria del Rendiconto 2019, la riduzione risulta confermata anche per l’anno 2019 (Spesa Lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09).**
...omissis...

5.4.B) TEMPO DETERMINATO

Si valuta pertanto opportuno – come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2018-2021 – sia per l’anno 2019, che per gli anni 2020, 2021 e 2022 – contemperando l’esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forma di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all’interno dell’Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell’Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e “di mandato” - nei limiti delle somme stanziare nei capitoli di Bilancio 2020 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l’Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell’analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni) ...omissis...”;

- al punto 1 del dispositivo “*di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2020–2021–2022 – Piano annuale 2020”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:*

...omissis...

5. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ’ ...omissis...”;

Tutto ciò premesso:

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1227 di R.U.D. del 05.11.2018 veniva assunto a tempo determinato e a tempo pieno, per tutte le motivazioni in essa contenute, dalla graduatoria derivante dalla Selezione Pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di “Istruttore Direttivo Contabile” - Cat. D1, dell’Unione Tresinaro Secchia, approvata con D.D. 719 del 04.09.2018, il **dott. B.S.**, assegnato al “Servizio Entrate” per il periodo **12.11.2018 – 10.05.2019**, salvo proroga, a fronte di esigenze temporanee e straordinarie inerenti il programma di rafforzamento delle attività di lotta all’evasione e di recupero delle entrate derivanti dall’Imposta

Comunale di Pubblicità, in relazione, in particolare, alla necessità di incrementare i controlli per omesso versamento e di effettuare sopralluoghi e successive attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione, nonché per altre attività di controllo e recupero evasione quali il controllo delle agevolazioni IMU per contratti di locazione a canoni concertati/concordati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 446 di R.U.D. del 26.04.2019 veniva prorogato il contratto a tempo determinato dell'unità sopra riportata per il periodo **11.05.2019 – 31.05.2020**, salva ulteriore proroga e fermi restando il profilo professionale, il rapporto orario, il Servizio e l'attività lavorativa di assegnazione, a fronte del permanere delle esigenze che avevano giustificato l'assunzione.

Preso atto della comunicazione datata 04.05.2020, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e che è da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale la Dirigente *ad interim* del Servizio "Entrate", dott.ssa Lorenza Benedetti, richiedeva ulteriore proroga del contratto a tempo determinato del dott. B.S., fermi rimanendo il profilo professionale e il rapporto orario, per il periodo **01.06.2020 – 11.11.2021**, a fronte del permanere dell'esigenza di impiegare lo stesso nell'ambito del programma di rafforzamento delle attività di lotta all'evasione e di recupero delle entrate dell'Imposta Comunale di Pubblicità e considerata la positiva valutazione dell'operato svolto sinora dal funzionario.

Verificata l'impossibilità di far fronte alla suddetta esigenza con personale interno già dipendente dell'Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo di tale personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati alla Dirigente e al Servizio di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già ricordato nella Deliberazione di G.C. n. 33 del 25.02.2020 di approvazione del P.T.F.P. 2020-2022 – anno 2020.

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presente proroga di assunzione a tempo determinato risultano presenti e stanziare nei capitoli relativi alla spesa di personale del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020;
- che la spesa necessaria per tale proroga di contratto risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

*"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma **soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati **nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."*

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che, in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità, iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi - poiché nel caso oggetto del presente provvedimento, non si tratta di nuova assunzione, bensì di proroga di contratto a tempo determinato già sottoscritto con il dipendente, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità al Servizio interessato - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

"1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

... omissis..."

Preso atto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelli già individuati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

"a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;

h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;

... omissis..."

Considerato pertanto che, trattandosi nel caso di specie della proroga di un contratto stipulato con un lavoratore di età superiore a 50 anni, ad essa non si applicano né il limite di cui al primo comma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. né eventuali limitazioni quantitative previste da contratti

collettivi, ricorrendo la circostanza derogatoria di cui alla lettera f) del secondo comma del medesimo articolo.

Visto, altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012, nel quale si indica che "...omissis...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.";

Valutato che, poiché il Dott. B.S. è stato assunto a tempo determinato per un periodo complessivo di 18 mesi e 19 giorni - precisamente dal 12.11.2018 al 31.05.2020, computando sia la prima assunzione che la sua proroga, con la presente proroga contrattuale vengono rispettate le limitazioni poc'anzi ricordate, sia con riferimento al limite temporale massimo di 36 mesi inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili alla medesima procedura di reclutamento (limite che viene raggiunto ma non superato), che in relazione al numero massimo di cinque proroghe nel corso dei suddetti 36 mesi;

Ritenuto pertanto legittimo ed opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio "Entrate" - procedere alla proroga del contratto di assunzione a tempo determinato del **Dott. B.S.**, già in servizio con profilo di "Funzionario Economico-Finanziario", a tempo pieno, assegnato al Servizio "Entrate", per il periodo **01.06.2020 – 11.11.2021**, ossia sino al limite temporale massimo assuntivo a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente;

VISTI, inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", a decorrere dal 01.02.2020

DETERMINA

1. di prorogare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Anni 2020-2021-2022 – Anno 2020. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione dotazione organica"*, stante la necessità di garantire continuità alle attività già ricordate del Servizio interessato, il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno dell'unità più sotto indicata, già assunta con profilo di "Funzionario Economico-Finanziario" - cat. D1, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

Dott. B.S. – con assegnazione al Servizio "Entrate", per il periodo **01.06.2020 – 11.11.2021**;

specificando che lo stesso presenta tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001 e ss.mm.ii. e 81/2015 e ss.mm.ii., che si tratta della 2° proroga contrattuale e che con la stessa vengono raggiunti ma non superati i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura concorsuale;

2. di mantenere allo stesso il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;

3. di impegnare la complessiva spesa di € 45.776,81 come segue:

quanto a € 18.438,81 al capitolo 9300 del PEG 2020 – Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Annuale 2020 “Personale Servizio Entrate” – Centro di Costo 0188 - e precisamente:

art. 1 € 13.977,60 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 01.1.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.773,53 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.1.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 687,68 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 01.1.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 27.338,00 al capitolo che nel PEG 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al capitolo 9300 del PEG 2020 “Personale Servizio Entrate” – Centro di Costo 0188 - e precisamente:

art. 1 € 20.723,66 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 01.1.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 5.594,77 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.1.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.019,57 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

- codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 01.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003

- codice COFOG: 01.1.2
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto:

- che le risorse economiche necessarie all'attuazione della presente proroga a tempo determinato, risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2020-2022 – esercizio 2020;
- che la spesa necessaria per tale proroga a tempo determinato risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

5. di dare altresì atto che alla presente proroga contrattuale non si applicano né il limite complessivo riferito alle unità assunte a tempo determinato dall'Ente, ex art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., né eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, ricorrendo la circostanza derogatoria di cui alla lettera f) del secondo comma del medesimo articolo;

6. di prendere atto, inoltre, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07.08.2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)